

DELIBERA



Direzione Generale
10DG

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 2020/00116

DEL 2/9/2020

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

Utilizzo graduatoria ARPA Puglia per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un collaboratore tecnico professionale-Fisico Cat.D. Approvazione schema di accordo.

UFFICIO RAGIONERIA

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

Note

Visto di regolarità contabile

IL COLLABORATORE Gerardo Dapoto

DATA 04/09/2020

IL DIRIGENTE Michele Busciolano

DATA 04/09/2020

Allegati N. 1

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge della Regione Basilicata n. 1 del 20.01.2020 ss.mm.ii. avente ad oggetto *“Riordino della disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)”*,

LETTO l’art. 40 rubricato: *“Disposizione transitorie”* della Legge Regionale n. 1 del 20/01/2020, in particolare il comma 2 nel quale si legge: *“Sino alla conclusione delle procedure di cui al comma 1, per garantire la completa operatività dell’Agenzia, la Giunta nomina un Commissario straordinario scelto tra i Dirigenti Generali della Regione”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 68 del 30/01/2020, trasmessa dal Capo di Gabinetto del Presidente con nota del 04/02/2020, acquisita al protocollo agenziale con il n. 2266/2020, con la quale in forza dell’art. 40 della Legge Regionale citata è stato nominato Commissario Straordinario dell’ Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) il dott. Michele Busciolano;

VISTA Delibera del Commissario Straordinario n. 90 del 09/06/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022 dell’Agenzia e la DGR n. 558 del 6/08/2020 avente ad oggetto: *“Approvazione del Disegno di legge : Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2020-2022 dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Basilicata (ARPAB)”*

PRESO ATTO che quest’Agenzia ha la necessità e l’urgenza di assumere a tempo pieno e indeterminato una unità di personale con profilo di Collaboratore Tecnico Professionale – Fisico, da impiegare presso l’ufficio Centro Regionale Radioattività con sede a Matera, che presenta carenza di personale aggravata dalle intervenute dimissioni volontarie, giusta D.C.S. n.109/2020, che impediscono di fatto il regolare svolgimento delle peculiari attività tese alla tutela dell’ambiente e della salute umana;

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale dell’ARPAB n. 10 del 10/01/2020 avente ad oggetto: *“Riconoscimento annuale e verifica di eccedenze del personale. Piano triennale dei fabbisogni del personale (P.T.F.P.) 2019-2021 di cui all’art. 6 del D.lgs n. 165/2001”*, con la quale è stato approvato il fabbisogno del personale agenziale per il triennio 2019-2021;

PRESO ATTO che nel piano triennale del fabbisogno testè citato è stata programmata tra l’altro la previsione assunzionale di una unità con profilo professionale di Collaboratore Tecnico con diploma di laurea in Ingegneria/Chimica/Fisica;

VISTA:

-la Delibera del Commissario Straordinario n. 72 del 23/04/2020 avente ad oggetto: *“Modello Organizzativo interno. Approvazione”*;

-la Delibera del Commissario Straordinario n. 74 del 05/05/2020 avente ad oggetto: “Attuazione Modello organizzativo interno D.C.S. n.72/2020-Assegnazione temporanea personale dirigenziale”;

-la Delibera del Commissario Straordinario n. 75 del 07/05/2020 avente ad oggetto: “Attuazione Modello organizzativo interno approvato con D.C.S. n.72/2020-Assegnazione temporanea personale non dirigenziale”;

la Delibera del Commissario Straordinario n. 91 del 09/06/2020 con la quale è stata rettificata la D.C.S n. 75 del 07/05/2020;

CONSIDERATO che le Pubbliche Amministrazioni per assumere il personale a tempo indeterminato sono tenute ad osservare le seguenti procedure stabilite dal D.lgs 165/2001 ss.mm.ii e precisamente:

- a) mobilità obbligatoria ex art. 34 bis ;
- b) mobilità volontaria ex art. 30;
- c) scorrimento delle graduatorie dell'ente che intende reclutare il personale o altri enti pubblici,
- d) concorso pubblico;

DATO ATTO che:

-l'Arpab ha già esperito la mobilità obbligatoria, giuste comunicazioni prot. 3553-3554 del 25/02/2020 per tutte le figure professionali programmate nel piano triennale del fabbisogno 2019-2021, risultate infruttuose,

-la mobilità volontaria è stata derogata, per il triennio 2019-2021, per effetto dell'art. 3 comma 4 della L.n. 56/2019 (c.d Legge concretezza);

-l'ARPAB non ha proprie graduatorie valide pendenti in ordine ai profili professionali programmati;

LETTO:

-l'art. 9 della Legge 16/01/2003 n.3, che stabilisce che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge 400/1988;

-l'art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 che stabilisce che, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

-l'art. 4 del D.L. n.101/2013 convertito in legge (L.125/2013) “Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego” che ha ribadito la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare, prima di avviare nuovi concorsi, le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

-l'art. 1 comma 147 della legge 27 dicembre 2019 n.160 (legge di bilancio 2020) che ha previsto che le amministrazioni possano "utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”, mentre il comma 148 ha disposto l' abrogazione dei commi da 361 a 362-ter e il

comma 365 dell'art.1 della L.30 dicembre 2018, n.145 che limitavano l'utilizzo delle graduatorie solo per i posti messi a concorso; .

RICHIAMATO l'art. 14 comma 14 bis del D.L. 95 del 06/07/2012 (spending review), convertito in legge, con modificazione dell'art. 1 comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'art. 3 comma 61, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

VISTA la Circolare n.5/2013 del Dipartimento Funzione pubblica che sottolinea che le Pubbliche Amministrazioni, che devono procedere a nuove assunzioni, in luogo di indire apposite procedure concorsuali, devono attingere alle loro graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato; in mancanza, possono attingere a graduatorie di altre amministrazioni mediante accordo, purchè riguardino concorso inerenti allo stesso profilo professionale del soggetto da assumere;

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha chiarito che la mobilità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenta regola generale, mentre l'indizione di nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione ed inoltre lo scorrimento trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'espletamento delle procedure concorsuali (cfr: sentenza n. 14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato; TAR per la Basilicata sentenza n. 574/2011; sentenza n. 4329 del 31/07/2021 del Consiglio di Stato; Cons. Stato Ad. Plen n. 14 del 2011; sez. V, n. 1395 del 2011; sez. II n. 6507 del 2011);

RITENUTO che l'utilizzo di graduatorie concorsuali in corso di validità, approvate da altre amministrazioni, risponde ai principi di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa oltre che all'esigenza di semplificare l'assunzione dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, razionalizzare la gestione del personale dei singoli enti rendendola più spedita;

CONSIDERATO che:

-la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 6351 del 13/03/2004 ritiene possibile *“utilizzare le graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni mediante appositi accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e nel rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione”*;

-la deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Umbria n. 124/2013/PAR, richiamata da ultimo dalla Deliberazione n. 85/2020/PAR Corte dei Conti Sardegna, da cui si evince che, per l'utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altri Enti, il *“previo accordo”*, di cui all'art. 3, comma 61, della

L. n. 350/2003, non si richiede che lo stesso intervenga ad una data anteriore alla “*approvazione della graduatoria*” o alla “*indizione della procedura concorsuale*”; “... ciò che davvero rileva, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in rassegna, non è tanto (e non è solo) la data in cui le “*amministrazioni interessate*” devono raggiungere il “*previo accordo*”, quanto piuttosto che l’ “*accordo*” stesso (che comunque deve intervenire prima dell’ *utilizzazione della graduatoria*) si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle regole di “*concorsualità*” per l’accesso ai pubblici uffici ...”,

DATO ATTO che l’Agenzia:

- per l’individuazione della graduatoria concorsuali di altri enti da utilizzare è tenuta a rispettare:

- a) i principi di imparzialità e trasparenza;
- b) il principio di equivalenza ovvero di corrispondenza del profilo professionale per il quale si intende procedere all’assunzione a quello a cui si riferisce la graduatoria dalla quale attingere;

-ha esperito un’attività di indagine sull’esistenza di graduatorie vigenti, relative a collaboratori tecnico-professionali – Fisico cat D, in disponibilità alle ARPA limitrofe, nello specifico: ARPA Puglia, ARPA Campania e ARPA Calabria, in considerazione della specificità dell’attività che le agenzie ambientali svolgono;

RILEVATO che tra le ARPA interpellate, solo l’ARPA Puglia ha comunicato di avere una graduatoria vigente relativa a *concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale- profilo collaboratore tecnico professionale (cat. D)-Fisico per le attività di cui all’art. 1 co.8.1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito nella legge 1 febbraio 2016 n. 13, come modificato dall’art. 1 co.1 lett.b) del DL n. 98/2016 convertito nella legge 1 agosto n.151, approvata con D.D.G n. 133 del 25 febbraio 2020;*

PRESO ATTO che l’Arpa Puglia, a seguito di formale richiesta di utilizzo della graduatoria di che trattasi, ha comunicato la disponibilità all’utilizzo della graduatoria testè citata vigente;

CONSIDERATO che la graduatoria in disponibilità presso l’ARPA Puglia risponde alle esigenze dell’Agenzia sia in termini di requisiti attitudinali e professionali richiesti per il profilo di collaboratore tecnico-Fisico da assumere sia per le attività a cui lo stesso deve essere impiegato;

ATTESO che per potersi avvalere della facoltà di utilizzare la graduatoria concorsuale approvata dall’ARPA Puglia è necessario un preventivo accordo, da inquadrare fra quelli disciplinati dall’art. 15 della Legge 241/90, tra le Amministrazioni interessate, nel rispetto dei limiti e delle procedure fissate dalla stessa legge per le assunzioni;

DATO ATTO che il piano triennale del fabbisogno dell’ARPAB è stato approvato tenuto conto delle regole sulla capacità assunzionale fondate sul turn-over e non sul criterio della sostenibilità finanziaria della spesa del

personale prevista dall'art. 33 comma 2 DL n. 34/2019 e dal DM del Dipartimento della Funzione pubblica del 3 settembre 2019;

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione UGM FP 0001374 del 08/06/2020 che prevede una deroga al criterio della sostenibilità finanziaria della spesa del personale, prevista dall'art. 33 comma 2 DL n. 34/2019, per non penalizzare gli enti e stabilisce che le Pubbliche amministrazioni possono avviare procedure assunzionali con il previgente regime (capacità assunzionale fondata sul turn-over) purchè la comunicazione obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs 165/2001 ss.mm.ii sia stata effettuata entro il 20 aprile 2020;

CONSIDERATO che l'ARPAB ha concluso la procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis prima del 20 aprile 2020 per cui può assumere con il criterio della capacità assunzionale del turn-over;

DATO ATTO che in ogni caso la sostituzione del dipendente cessato non altera gli equilibri di bilancio, in quanto la spesa era già stata prevista per tutto l'anno in corso, né il limite della spesa già accertato in sede di approvazione del bilancio stesso;

RITENUTO necessario sottoscrivere con l'ARPA Puglia l'Accordo per l'utilizzo della graduatoria sopra menzionata procedendo alla formale stesura ed approvazione dello schema di accordo (All.A) che costituisce parte integrante sostanziale del presente provvedimento;

DELIBERA

-che le premesse sono da intendersi qui tutte come per ripetute e trascritte;

-di voler assumere a tempo pieno e indeterminato un collaboratore tecnico professionale-Fisico, cat D. da impiegare presso l'ufficio Centro Regionale Radioattività con sede a Matera; mediante utilizzo di graduatorie vigenti di altre ARPA, a non disponendo l'Agenzia di una graduatoria propria relativa alla figura e profilo professionale di che trattasi;

-di prendere atto dell'attività di indagine esperita sull'esistenza di graduatorie vigenti relative a collaboratori tecnico-professionali – Fisico cat D in disponibilità alle ARPA limitrofe nello specifico: ARPA Puglia, ARPA Campania e ARPA Calabria, in considerazione della specificità dell'attività che le agenzie ambientali svolgono;

-di prendere atto:

a) della graduatoria di idonei relativa al *concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale- profilo collaboratore tecnico professionale (cat. D)-Fisico per le attività di cui all'art. 1 co.8.1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito nella legge 1 febbraio 2016 n. 13, come modificato dall'art. 1 co.1 lett.b) del DL n. 98/2016 convertito nella legge 1 agosto n.151, approvata dall'ARPA Puglia con D.D.G n. 133 del 25 febbraio 2020;*

b) della disponibilità formalmente resa dall'ARPA Puglia circa l'utilizzo della graduatoria sopra richiamata;

- di approvare lo schema di accordo, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all.A), per l'utilizzo della graduatoria sopra richiamata per l'assunzione dell'unità di personale di che trattasi ;
- di trasmettere il presente provvedimento all'ARPA Puglia per gli adempimenti di competenza finalizzati alla sottoscrizione dell'accordo;
- di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile della Prevenzione e Corruzione e Trasparenza per gli adempimenti di competenza,
- di dichiarare che il presente provvedimento è urgente ed immediatamente esecutivo.

L'ISTRUTTORE

Anna Maria Antonia Bonanno

IL DIRIGENTE

Michele Busciolano

Il presente atto è firmato con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo del presente sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DELIBERA

OGGETTO

OSSERVAZIONI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Michele Busciolano 04/09/2020

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO _____

OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE Michele Busciolano 04/09/2020

Elenco Firme del provvedimento n. 2020/00116 del 02/09/2020

Numero Certificato: 44FD107917AF19BCA750194E2C23C7EA

Rilasciato a: dnQualifier=14497468, SN=BONANNO, G=ANNA MARIA ANTONIA,
SERIALNUMBER=IT:BNNNMR69T61D9090, CN=BONANNO ANNA MARIA ANTONIA,
O=non presente, C=IT

Valido da: 19/06/2015 02:00:00

fino a: 19/06/2021 01:59:59

documento firmato il : 02/09/2020

Numero Certificato: 1156EB4DE76F1685

Rilasciato a: dnQualifier=WSREF-15091875853518, CN=MICHELE BUSCIOLANO,
SERIALNUMBER=TINIT-BSCMHL66B05G942D, G=MICHELE, SN=BUSCIOLANO, C=IT

Valido da: 08/08/2019 13:16:25

fino a: 08/08/2025 13:16:25

documento firmato il : 04/09/2020

Numero Certificato: 1156EB4DE76F1685

Rilasciato a: dnQualifier=WSREF-15091875853518, CN=MICHELE BUSCIOLANO,
SERIALNUMBER=TINIT-BSCMHL66B05G942D, G=MICHELE, SN=BUSCIOLANO, C=IT

Valido da: 08/08/2019 13:16:25

fino a: 08/08/2025 13:16:25

documento firmato il : 04/09/2020

Numero Certificato: 1156EB4DE76F1685

Rilasciato a: dnQualifier=WSREF-15091875853518, CN=MICHELE BUSCIOLANO,
SERIALNUMBER=TINIT-BSCMHL66B05G942D, G=MICHELE, SN=BUSCIOLANO, C=IT

Valido da: 08/08/2019 13:16:25

fino a: 08/08/2025 13:16:25

documento firmato il : 04/09/2020

Numero Certificato: 1156EB4DE76F1685

Rilasciato a: dnQualifier=WSREF-15091875853518, CN=MICHELE BUSCIOLANO,
SERIALNUMBER=TINIT-BSCMHL66B05G942D, G=MICHELE, SN=BUSCIOLANO, C=IT

Valido da: 08/08/2019 13:16:25

fino a: 08/08/2025 13:16:25

documento firmato il : 04/09/2020

SCHEMA DI ACCORDO

PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI PUBBLICO CONCORSO APPROVATA DALL'ARPA PUGLIA PER L'ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE – FISICO – CAT D

PREMESSO CHE:

-quest'Agenzia ha la necessità e l'urgenza di assumere a tempo pieno e indeterminato una unità di personale con profilo di Collaboratore Tecnico Professionale - Fisico da impiegare presso l'ufficio Centro Regionale Radioattività con sede a Matera, che presenta carenza di personale aggravata anche dalle intervenute dimissioni volontarie, giusta D.C.S. n.109/2020, che impediscono di fatto il regolare svolgimento delle peculiari attività tese alla tutela dell'ambiente e della salute umana;

-con la Delibera del Direttore Generale dell'ARPAB n. 10 del 10/01/2020 avente ad oggetto: “*Ricognizione annuale e verifica di eccedenze del personale. Piano triennale dei fabbisogni del personale (P.T.F.P.) 2019-2021 di cui all'art. 6 del D.lgs n. 165/2001*”, è stato approvato il fabbisogno del personale agenziale per il triennio 2019-2021;

-l'art. 9 della Legge 16/01/2003 n.3, che stabilisce che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge 400/1988;

-l'art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 che stabilisce che, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

-tra le ARPA interpellate, per l'individuazione delle graduatorie valide relative a collaboratori tecnico-professionali – Fisico cat D, solo l'ARPA Puglia ha comunicato di avere una graduatoria vigente relativa a *concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 4 unità di personale- profilo collaboratore tecnico professionale (cat. D)-Fisico per le attività di cui all'art. 1 co.8.1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito nella legge 1 febbraio 2016 n. 13, come modificato dall'art. 1 co.1 lett.b) del DL n. 98/2016 convertito nella legge 1 agosto n.151*, approvata con D.D.G n. 133 del 25 febbraio 2020;

-l'Arpa Puglia, a seguito di formale richiesta di utilizzo della graduatoria di che trattasi, ha comunicato la disponibilità all'utilizzo della graduatoria testè citata vigente;

-con la DCS n.....del..... è stato approvato lo schema del presente accordo

Tanto premesso.

L'anno duemilaventi (2020), il giorno del mese di

TRA

L'ARPA Basilicata (P.Iva)01318260765, nella persona del rappresentante legale pro-tempore, Commissario Straordinario dott. Michele Busciolano, nato a il (C.F.....), elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia in via della Fisica 18/C-85100 Potenza

E

L'ARPA PUGLIA –(P.IVA), nella persona del rappresentante legale pro-tempore.....nato a il..... C.F. elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia in viadi.....

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

L'ARPAB si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami approvata dall'ARPA Puglia con DDG n. 133 del 25 febbraio 2020, esecutiva, ed in corso di validità, per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un Collaboratore Tecnico Professionale – fisico – cat D utilmente collocato in graduatoria per i fini di cui al presente accordo.

Art. 2.

L'utilizzo, da parte dell'ARPA Basilicata, della graduatoria di cui al precedente art. 1, avverrà previa formale richiesta agli idonei, a partire dal primo in graduatoria, della propria disponibilità all'assunzione da comunicare all'Agenzia nel termine stabilito, corredata ad una dichiarazione da cui si evinca la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'Agenzia si riserva di contattare tutti gli idonei contestualmente, subordinando l'efficacia dell'accettazione di ciascuno, all'eventuale rinuncia dei candidati che precedono in graduatoria.

Art. 3.

In caso di accettazione, da parte del candidato utilmente collocato nella graduatoria approvata, della proposta di contratto formulata dall'ARPA Basilicata, la medesima Agenzia ed il citato candidato risultato idoneo procederanno alla stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, in base alla normativa vigente.

Art. 4

Il mancato assenso all'assunzione e/o il rifiuto alla stipula del contratto individuale di lavoro, manifestato espressamente dal primo candidato idoneo o desunto dal mancato riscontro dello stesso all'invito alla stipula, non pregiudicherà la posizione in graduatoria del candidato medesimo, ma consentirà all'Agenzia di rivolgersi ai candidati successivi secondo l'ordine in cui sono collocati in graduatoria.

Art. 5

La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale deve avvenire nel rispetto della normativa finanziaria concernente le assunzioni del personale nelle pubbliche amministrazioni, nonché nel rispetto dei principi in materia di programmazione triennale dei fabbisogni di personale e in coerenza con i vincoli posti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Agenzia.

Art. 6

Il presente accordo ha una durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale di che trattasi.

Art. 7

A seguito della comunicazione di cui all'art. 2 del presente accordo, l'Agenzia assume la titolarità del trattamento dei relativi dati, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003, con conseguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Agenzie con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti.

Art.9

Il presente accordo è esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 - allegato B - del D.P.R. n. 642/1972 e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634/1972.

Il presente accordo, sottoscritto digitalmente dalle parti come innanzi costituite, avrà efficacia a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Li, _____

Per l'ARPA Basilicata

Per l'ARPA Puglia
